



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari 170 – 09170 ORISTANO

Tel. 07833150 – Fax 0783211286

(D.P.G.R.S. n. 239 del 4-12-1996)

Programma degli interventi sugli impianti di irrigazione 2010 –

Interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche, carpenteria e relativi pezzi speciali

**Perizia n. 12/irr./RS/2010 –
L.R. 6/2008 art. 5 comma 4**

CUP G41H0000130007

PROGETTO PRELIMINARE -DEFINITIVO

NORME CONTRATTUALI INTEGRATIVE

<p>Il progettista: Dott. Ing. Roberto Sanna</p> <hr/> <p>Il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Roberto Sanna</p> <hr/>	ALLEGATO: 2
	SCALA: 1:25000
	DATA: OTTOBRE 2013
	SCALA:



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

PROGRAMMA 2010 DEGLI INTERVENTI DELLE OPERE DI BONIFICA E IMPIANTI DI
POMPAGGIO L.R. 6/2008 art. 5 c. 4 INTERVENTI SULLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE CARPENTERIA E RELATIVI PEZZI SPECIALI –

PERIZIA P12/irr/RS/2010

PROGETTO DEFINITIVO

NORME CONTRATTUALI INTEGRATIVE AL CONTRATTO

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative, redatte ai sensi del terzo comma dell'art.45 del Regolamento, da allegarsi al contratto di appalto dei lavori di **"Programma 2010 degli interventi delle opere di bonifica e impianti di pompaggio l.r. 6/2008 art. 5 c. 4 - Interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche carpenteria e relativi pezzi speciali – PERIZIA P12/irr/RS/2010"**. Per quanto attiene ai riferimenti alla stazione appaltante ed ai suoi organi, all'Impresa, al Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs 163/2006), - d'ora innanzi Codice - al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento) ed a tutta la normativa in essi citata il presente elaborato ed il contratto sono da intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso disciplinare nonché a quanto conseguentemente dichiarato dall'Impresa in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte dell' Impresa la conoscenza

perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro), l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale (irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori previsti in appalto - e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa dichiara inoltre di accettare il prezzo dell'appalto sottinteso che si è resa conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI LEGGI E REGOLAMENTI.

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili,

stabilite dal Codice e dal Regolamento vigente nonché di quelle stabilite nel vigente Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, denominato da qui in poi ed in contratto "Capitolato Generale" per le parti non abrogate. Per quanto non previsto nel Capitolato Generale e nel Contratto, restano valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli appalti delle opere pubbliche.

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere. Si citano tra l'altro e in particolare:

- legge 20.03.1865 n. 2248 e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge 28.01.1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 64 D. P.R. 19 marzo 1956;
- D.P.R. n. 302/1956
- D.P.R. n. 320/1956
- D.P.R. 207/2010 (d'ora in poi denominato Regolamento) ;
- D.M. LL.PP. n. 145/00; (per le parti non abrogate)
- D Lgs 163/2006 e s.m.i. (d'ora in poi denominato Codice)
- D Lgs 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».
- L. R. 07.08.2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto"

- Dlvo n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. Le indicazioni contenute nel contratto e negli elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in considerazione dall'Appaltatore al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 132 del Codice, senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Generale e nel Contratto.

Ai fini dell'applicazione del comma 3 del predetto art. 132, si intendono per categorie di lavoro quelle stabilite nel relativo articolo del contratto. Parimenti, fatte salve più estensive interpretazioni ritenute adottabili in corso d'opera, si intendono comunque valutabili quali aspetti di dettaglio quegli interventi che, utilizzando praticamente le medesime metodologie costruttive previste in progetto, comportino l'ottenimento della funzionalità delle opere attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle progettuali.

Al riguardo si dovrà tenere presente che, ai sensi dell'art. 132 del Codice, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, all'interno della casistica prevista dal Codice anzidetto.

E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate. L'Amministrazione avrà diritto a far demolire, a spese

dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL CANTIERE

DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.

Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico o una ditta legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto all'art.2 del Capitolato Generale.

L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad tecnico laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art.5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI LAVORO.

Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori è in facoltà della direzione dei lavori richiedere all'Impresa - che quindi avrà l'obbligo di presentarlo - un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una relazione - a firma del legale rappresentante - e da un grafico GANTT dalle quali risulti:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad esempio fornitura e montaggio delle apparecchiature di media tensione, delle centraline di telecontrollo e quant'altro);

b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;

c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;

d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante i singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);

e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.

L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà

necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini contrattuali, consenta anche, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.

Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Quando, per negligenza grave da parte dell'Appaltatore o per violazione ripetuta degli obblighi e delle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera o la sua tempestiva esecuzione, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni del Regolamento provvedendo alla risoluzione in danno del contratto.

Art. 7 - GARANZIA DELLE OPERE L'Impresa dovrà stipulare, come previsto nella lettera di invito, ai sensi dell'art 129 comma 1 del Codice e nella misura fissata

dall'art. 125 comma 1 del Regolamento, con decorrenza dalla consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:

- l'importo del contratto per danni di esecuzione;
- cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del Regolamento con le integrazioni di cui appresso.

Saranno riconosciuti come danni di forza maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause atmosferiche.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'appaltatore per qualunque causa.

Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) Ad eccezione di quelle relative alla pubblicazione del bando tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla stipulazione, compresi i diritti di segreteria ed le spese di copia degli allegati di contratto;
- b) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi: ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie; alle altre disposizioni in vigore per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'appaltatore non abbia presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti Assicurativi.
- c) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle Associazioni di categoria e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di corrispondere direttamente agli operai quanto loro dovuto;
- d) La comunicazione all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono entro i termini fissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

e) L'esecuzione anche ripetuta di tutte le misurazioni ed i rilievi di dettaglio per le opere in genere. Dette operazioni, concretizzanti nella consegna dei relativi elaborati grafici su supporto informatico (files in formato .dxf o .dwg) e cartaceo (due copie), potranno svolgersi o subire adeguamenti sia in occasione delle operazioni di consegna, sia preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in sede di verifica e contabilità dei lavori, sia in occasione della loro collaudazione. In particolare l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte le opere come indicato in progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che l'impresa nell'eseguire i rilievi dovrà, previo contatti con le Amministrazioni interessate, effettuare saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cavi elettrici o telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori. Le operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro termini che dovranno essere esplicitati nel programma dei lavori presentato dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi a Ditta specializzata direttamente dalla Direzione Lavori in danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere da parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, non esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere.

f) La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico (files in formato .dxf o .dwg) e due copie:

- dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e forme adottate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al progetto, in scala opportuna secondo le richieste della Direzione Lavori;
- delle dichiarazioni di conformità ex DPR 37/2008 ed ogni elaborato a corredo di detta dichiarazione previsto dalla legge.

Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate ed in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso d'inadempienza il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una trattenuta pari all'1% dell'importo lordo dell'appalto da utilizzare per l'esecuzione degli elaborati grafici sopra menzionati da parte dell'Amministrazione.

- g) Le spese per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze previste dalla normativa vigente e rammentate dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione. In particolare ogni materiale, apparecchiatura dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che attestino, da parte del produttore, la conformità del materiale alle prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei prezzi. La D.L. potrà prescrivere ai sensi del c. 7 dell'art. 15 del Capitolato Generale ulteriori accertamenti che, qualora non conseguenti al cattivo esito delle prove di norma, saranno posti a carico delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

- h) Le spese per viaggi e soggiorni di personale della D.L. per il collaudo in stabilimento dei materiali e delle apparecchiature forniti dall'Impresa.

- i) Il consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e le verifiche di competenza.
- j) Il provvedere a propria cura e spese all'individuazione di tutte le intersezioni delle opere con cavidotti di qualsiasi genere
- k) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.
- l) La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte con il personale con qualifica di guardia giurata, dei cantieri e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché dei locali destinati alla direzione dei lavori e di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante in essi contenute.
- m) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che l'Impresa non riterrà di sgomberare.
- n) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore.
- o) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà dell'Amministrazione in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere

escluse dal presente appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per sua negligenza venissero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

p) Il provvedere a sua cura e spese a tutti gli obblighi previsti all'art. 118 del D.Lgv 163/06 (disciplina dei subappalti) e s.m.i.

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto specificato nel presente articolo 9, dovendosi essi considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo a corpo dell'appalto.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

Art. 10 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO. L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura dell'Amministrazione e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti dall'Impresa.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto

dell'Amministrazione appaltante; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che la Stazione Appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI. L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori, sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose.

Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio e godimento, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi.

Art. 12 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE. L'Impresa è tenuta a ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra la Stazione Appaltante e l'Ente finanziatore e ad accettare i controlli che detto Ente in proprio o attraverso altre strutture si riserva di disporre in corso d'opera, nonché ad osservare tutte le altre norme che regolano l'esecuzione dei lavori finanziati dall'Ente stesso.

Art. 13 – SUBAPPALTI. Il subappalto sarà regolato secondo quanto previsto nell'art. 118 del Codice.

Al riguardo le categorie di lavoro, così come definite dal Regolamento con i relativi importi previste nel presente appalto non sono a qualificazione obbligatoria ma assimilabili alla seguente categoria:

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione categoria prevalente. Detta categoria dovrà essere applicata per tutti gli interventi in appalto.

Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile fatta salva l'applicazione, per i materiali da costruzione, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 133 del Codice.

Art. 15 – RINVENIMENTI. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che

interessano la scienza, che si rinvergono dall'esecuzione dei lavori; tali oggetti dovranno essere consegnati all'Amministrazione.

Art. 16 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 1 tabella in lamiera di acciaio dello spessore di mm 10/10 e delle dimensioni minime di 2.00x1.50 m nella quale dovranno essere indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione e l'importo dei lavori, il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.

L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine, sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.

L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, **verrà operata una detrazione di € 1000,00** per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito ad esecuzione d'ufficio.

Art. 17 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori) l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego l'Amministrazione appaltante sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.18 - – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono svolgersi all'interno di aree già espropriate. Sono pertanto a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri connessi con le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

Art. 19 - CONFERMA DI CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale delle spese e forniture e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti:

- Artt. 4 e 6 - Facoltà dell'Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Appaltatore.
- Artt. 7, 13 e 14 - Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Art. 20 - Decadenza dell'Appaltatore dal diritto al compenso per danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ad esclusione di ogni indennizzo per perdita e danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera, ovvero per danni da piene, anche se straordinarie, ad opere di difesa di fiumi e torrenti non ancora misurate né scritte a libretto.
- Art. 27 - Facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Appaltatore di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi.